

Oggetto: STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA AGER PUGLIA per conto del Comune di San Pietro Vernotico (BR) - Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di San Pietro Vernotico (BR) - CIG: B97E2E2D26

CHIARIMENTI N. 1

QUESITO N. 1

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti in merito a quanto richiesto all'art. 18.1 del Disciplinare di Gara che prevede la presentazione di un Piano Economico Finanziario (PEFA) asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari a corredo dell'offerta economica.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

1. Secondo quanto previsto dallo Schema tipo di bando ARERA (Deliberazione 450/2024/R/RIF – Allegato A), è compito dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) predisporre il PEFA di gara, che costituisce parte integrante della documentazione di gara (rif. punto 5.3). I partecipanti sono tenuti a redigere un PEFA di offerta sulla base di tale documento, coerentemente con la propria proposta tecnico-economica.
2. Lo stesso schema specifica che: "Fermo restando quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici, la documentazione di gara si compone del PEFA di gara [...]" – senza alcun riferimento all'obbligo di asseverazione a carico degli operatori economici in sede di appalto.
3. L'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 prevede l'obbligo di asseverazione del piano economico-finanziario solo nei casi di concessione di servizi o lavori mediante finanza di progetto, dove l'operatore assume il rischio operativo. Nelle procedure di appalto, tale obbligo non sussiste, poiché il corrispettivo è definito contrattualmente.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se:

- l'asseverazione del PEFA da parte del concorrente sia da intendersi obbligatoria ai fini dell'ammissibilità dell'offerta;
- e, in tal caso, su quale norma primaria o secondaria tale previsione trovi fondamento, considerata la distinzione tra PEFA di gara e PEFA di offerta operata dalla regolazione ARERA e l'assenza di obbligo nei casi di appalto secondo la normativa vigente.

RISPOSTA

In riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue.

Il quadro normativo vigente, ed in particolare l'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 201/2022 prevede, nei servizi pubblici locali a rete come nel caso di specie, l'asseverazione del piano economico-finanziario di offerta.

La presentazione del documento di asseverazione del PEFA da parte dell'O.E. è un puntuale adempimento richiesto dalla *lex specialis* di gara, che, tra l'altro al par. 15 esclude la possibilità di sanare alcun tipo di carenza di documentazione che compone l'offerta economica.

IL RUP DELLA SA AGER

Ing. Rossella Urga
